

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-497 del 02/02/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 E 27 - AZIENDA AGRICOLA PAVESI CESARE - DOMANDA DI RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGUO E IGIENICO E ASSIMILATI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR), LOC. SAN QUIRICO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC. PRPPA1427 SINADOC 29855/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2023-505 del 01/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno due FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A di progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la D.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le D.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo e la d.G.R. 1717/2021;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, e successivamente

prorogato con DDG 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO che con domanda prot. 10728 del 30/06/2016, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, il Sig. Pavesi Cesare, C.F. PVSCSR62S03I153T, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Sissa Trecasali (PR), località San Quirico, ad uso irriguo e igienico e assimilati (antincendio), con scadenza al 31/12/2015, assentita con determinazione della Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po n. 14996 del 04/11/2015 (codice pratica PRPPA1427);

VISTA la richiesta di integrazioni documentali del 22/08/2022, Prot. Pg.2022/137966;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001; che la domanda è corredata dalla prescritta documentazione tecnica inviata con nota del 01/12/2022 Prot. Pg.2022/198807 a firma del Dr. Geol. Gianluca Raineri;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. n. 14996 del 04/11/2015 ;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso **igienico e assimilato**;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 27 c.2 del r.r. 41/2001 le domande di rinnovo, che non comportino varianti sostanziali, non sono soggette a pubblicazione né condizionate dal parere

dell'Autorità di bacino (ad oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po);

– che, per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

CONSIDERATO che:

– ai sensi della Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017)

approvata dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, la derivazione è da ritenersi compatibile con il Piano di gestione del Distretto idrografico Padano;

– nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

CONSIDERATO che il canone per l'anno 2023 è quantificato in 259,26 euro,

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;

- risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;

- ha versato 250 euro di deposito cauzionale;

RITENUTO che , sulla base dell'istruttoria svolta, non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PRPPA1427;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Agricola ,Pavesi Cesare C.F. PVSCSR62S03I153T, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica PRPPA1427 ai sensi del r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

– prelievo esercitato mediante n. 3 pozzi aventi profondità di m 110;

- ubicazione del prelievo: Comune di Sissa Trecasali (PR), località San Quirico, sul terreno di proprietà del concessionario, censiti come indicato in tabella

Pozzi	Foglio	Mappale	Coordinate UTM RER	
P1	15	90	601499	975030
P2	15	72	601517	975037
P3	15	72	601372	975044

destinazione della risorsa ad uso irriguo vivaistico e igienico assimilato (uso antincendio);

- portata massima di esercizio pari a l/s 21;

- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 16000; 2. di stabilire che la concessione sia valida fino al **31/12/2032**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario;

4. di dare atto che il concessionario risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;

5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 259,26 euro;

6. di dare atto che il canone corrisposto corrisposta potrà essere soggetto, alla scadenza della concessione, a congruaggio in base ad aggiornamenti o rideterminazioni dei canoni annuali, conseguenti ad aggiornamenti Istat o a modifiche normative, come indicato in disciplinare;

7. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250 euro e di dare atto che

esso è stato versato;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

13. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata/raccomandata AR.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata aall'Azienda Agricola Pavesi Cesare C.F. PVSCSR62S03I153T (codice pratica PRPPA1427).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 3 pozzi avente profondità di m 110, con tubazione in PVC del diametro di mm 125, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 7,5 e 10,5 CV e dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m -90 e -m 110 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Sissa Trecasali (PR), località San Quirico, di proprietà del concessionario censiti come in tabella:

Pozzi	Foglio	Mappale	Coordinate UTM RER	
P1	15	90	601499	975030
P2	15	72	601517	975037
P3	15	72	601372	975044

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione vivaistica e igienico e assimilato (antincendio). Le serre aziendali entrano in attività a partire dal mese di febbraio e chiudono intorno al mese di giugno. In questo periodo l'impianto viene regolato per garantire una portata di circa 350 l/m per 6 ore al giorno,

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 21 in ragione delle esigenze derivanti dall'impianto antincendio e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 16.000.

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 2700ER-DQ2-PACI Nome: Pianura alluvionale - acquifero confinato inferiore.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito. Per l'**anno 2023** il canone è determinato in **259,26 euro**.

Il **pagamento** dovrà avvenire tramite piattaforma PagoPa.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, la somma corrisposta in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione potrà essere soggetta, alla scadenza della concessione, a conguaglio in base ai citati aggiornamenti Istat o modifiche normative.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di

trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello

stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione

concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canon

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.